

N. R.G. 1996/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE

La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:

Dott. Anna Primavera	Presidente
Dott. Luigi Nannipieri	Consigliere relatore
Dott. Nicola Mario Condemi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1996/2024**

con **OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII**

promossa da:

Parte_1 (*P.IVA_1*), [...] *Parte_1* (*C.F. 1*) *Parte_2* (*C.F. 2*) con il patrocinio dell'Avv. CHIRIATTI STEFANO

RECLAMANTI

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*) *Controparte_2* *Parte_1* [...] *Parte_1* *Parte_2*

RECLAMATI- CONTUMACI

Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze

INTERVENUTO

PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:

sentenza n. 78/2024 del Tribunale di Pistoia pubblicata il 12 settembre 2024

CONCLUSIONI

pagina 1 di 12

In data 17 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni

Per la parte reclamante :

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:

1. Riformare la Sentenza del Tribunale di Pistoia del 10 settembre 2024, comunicata in data 12 settembre 2024, e per l'effetto, revocando l'apertura della Liquidazione Giudiziale, disporre che il Tribunale di Pistoia valuti la domanda di concessione del termine e ammetta gli istanti a formulare la proposta e il piano concordatario;

2. Disponga, comunque, sempre accogliendo la richiesta di valutare da parte del Tribunale di Pistoia la domanda di concessione del termine e di ammissione alla domanda di concordato preventivo liquidatorio, la sospensione ex art.52 CCII della liquidazione dell'attivo, nonché della formazione dello stato passivo e del compimento degli atti di gestione, con ogni conseguente statuizione.

Con ossequio e con osservanza.

Fatti di causa – svolgimento del giudizio

1. Con sentenza n. 78/2024 pubblicata il 12 settembre 2024 il Tribunale di Pistoia dichiarava inammissibile la domanda ex 44 CCII di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione presentata dalla *Parte_1* e dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della stessa società e dei soci illimitatamente responsabili *Parte_1* e *Parte_2* in accoglimento dell'istanza proposta dal *Controparte_1*.

Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:

*“Con ricorso depositato il 9.9.2024 *Parte_1* di soci illimitatamente responsabili hanno formulato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo liquidatorio, con riserva di depositare entro il termine assegnando la proposta di concordato preventivo con il piano e la documentazione richiesta dalla legge. All'udienza tenutasi il 10.9.2024, dinanzi al giudice delegato alla trattazione, parte ricorrente ha insistito nella domanda di liquidazione giudiziale ed ha eccepito la inammissibilità della domanda di accesso con riserva. [...]*

Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità della domanda di accesso con riserva per mancanza della documentazione prescritta dall'art. 39 c. 4 CCII. In

particolare, la citata disposizione prescrive che il debitore depositi con la domanda ex art. 44 CCII “i bilanci degli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione”. *Parte_1* non ha prodotto bilanci, per tali dovendosi intendere quelli ritualmente approvati e depositati presso il registro delle imprese, bensì delle situazioni contabili, non sottoscritte, denominate “bilanci generali”. Invero, in quanto non soggetta all’obbligo di redazione dei bilanci, la debitrice avrebbe dovuto depositare le dichiarazioni dei redditi e IRAP dei tre esercizi precedenti, ed, invece, ha prodotto solo le dichiarazioni dei redditi e Irap relative all’esercizio 2022. Va precisato che, pur volendo ritenere superflua la produzione delle dichiarazioni dei redditi poiché già acquisite d’ufficio dal Tribunale nell’ambito dell’istruttoria sulla domanda di liquidazione ex art. 42 CCII (e cioè le dichiarazioni dei redditi 2020, 2021 e 2022), rimane l’assenza delle dichiarazioni Irap degli anni 2020 e 2021. La debitrice, infine, non ha prodotto un elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione bensì la copia del “partitario sezionale periodo dal 1.1.2024 al 30.6.2024”. Da esso può ricavarsi il nominativo del creditore e l’ammontare del credito, ma non l’indicazione delle cause di prelazione. [...]

La domanda di accesso ex art. 44 CCII deve, pertanto, ritenersi inammissibile per assenza della documentazione prescritta dall’art. 39 c. 3 CCII. Merita precisare che la Corte di Cassazione ha affermato l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo c.d. con riserva, ex art. 161 c. 6 LF, nel caso in cui al ricorso contenente tale domanda non siano allegati i documenti previsti dalla legge (v. tra le tante Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17164 del 2022) [...]

Dichiarata la inammissibilità della domanda di accesso ex art. 44 CCII, deve essere accolta quella di apertura della liquidazione giudiziale a carico di [...]

Parte_1 incorrendo i requisiti prescritti dall’art. 121 CCII”.

2. Proponevano tempestivo reclamo ex art. 51 CCII *Parte_1* [...]
Parte_1 e *Parte_2* contestando in

pagina 3 di 12

particolare la dichiarazione preliminare di inammissibilità della domanda ex art. 44 CCII, deducendo in sintesi: *“Il Tribunale si è limitato ad una valutazione del dato formale prima ancora che sostanziale. [...] Se per un verso il primo Giudice ha ritenuto mancante una parte della documentazione (prevista dall’art.39, comma 4, CCII), per altro verso è poi lo stesso Tribunale a ritenere superflua la produzione delle dichiarazioni dei redditi in quanto già acquisite d’ufficio nell’ambito dell’istruttoria sulla domanda di liquidazione ex art.42 CCII (e cioè le dichiarazioni dei redditi 2020, 2021 e 2022), restando ostantiva, secondo il Tribunale, la mancata produzione delle sole dichiarazioni Irap 2020 e 2021 [...] la documentazione versata in atti dalla ricorrente, unitamente a quella acquisita d’ufficio, era sostanzialmente conforme alle previsioni normative e comunque congrua (ossia sufficiente) rispetto alle finalità proprie delle citate previsioni normative e rispetto alla ratio ad esse sottesa. [...] Nel caso di specie si può peraltro affermare che la documentazione mancante - e ritenuta dal Tribunale ostantiva all’accesso allo strumento regolatore (ossia le dichiarazioni Irap 2020 e 2021) - sia assolutamente marginale e ininfluyente rispetto al fine perseguito dalle specifiche norme [...] nella vigenza dell’allora legge fallimentare, con riferimento alla domanda di concordato preventivo in bianco ex art.161, comma 6, legge fallimentare, la Suprema Corte ha precisato che il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi da parte del debitore assolve la funzione di permettere al Tribunale di verificare la sussistenza del presupposto soggettivo del superamento delle soglie dimensionali di cui all’art.1, comma 2, legge fallimentare. [...] Sotto altro e collegato profilo, va detto che le dichiarazioni IRAP, per loro stessa natura, vengono elaborate (ai fini dell’imposta regionale) sulla base delle dichiarazioni dei redditi (Modello Unico). Prova ne sia che vengono presentate unitamente alle dichiarazioni dei redditi cui accedono [...] Del resto, nel Quadro RS delle dichiarazioni dei redditi sono riportati tutti i dati di bilancio ossia le attività e le passività, mentre nelle dichiarazioni Irap è riportato il solo “conto economico” (ai fini del calcolo dell’imposta regionale), non anche la più completa situazione patrimoniale (che è appunto riportata nelle dichiarazioni-Unico). [...] Si può concludere che la mancata produzione delle due dichiarazioni Irap 2020 e 2021 non poteva costituire, e non può costituire, motivo ostantivo alla concessione del termine*

pagina 4 di 12

invocato, tanto più che il Tribunale ben poteva accordare un termine al fine di consentire il deposito delle citate due dichiarazioni Irap e completare l'elencazione dei creditori [...]

L'altro motivo ostativo evidenziato dal Tribunale sarebbe la mancata allegazione dell'elenco dei creditori con relativa indicazione delle cause di prelazione. In verità il Tribunale non si avvede che con il ricorso introduttivo sono stati indicati i creditori privilegiati (ossia l'ex dipendente, l'INPS, CP_3 e il CP_4) e le loro relative cause di prelazione, tutte classificabili sub privilegio generale sui mobili, e che, oltre all'elenco dei creditori, gli istanti hanno altresì prodotto il Partitario fornitori, strumento atto a rappresentare la completa posizione debitoria della Pt_1

Il ricorso ed il decreto di fissazione termini per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza erano ritualmente notificati al creditore istante ed alla curatela della liquidazione giudiziale, che non si costituivano in giudizio.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione in data 17 dicembre 2024, sulle conclusioni di parte reclamante come in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

3. In primo luogo è opportuno osservare che l'art. 44 CCII non prevede una preliminare dichiarazione di inammissibilità da parte del Tribunale della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione, apparentemente configurando la concessione del termine come meramente consequenziale alla richiesta (*"In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) fissa un termine"*).

In realtà, come correttamente osservato nel provvedimento impugnato, il Tribunale è comunque tenuto ad effettuare uno scrutinio preliminare, con possibile dichiarazione di inammissibilità e rigetto del termine ove la domanda sia priva dei requisiti minimi essenziali, non corredata dalla documentazione indispensabile, con radicale carenza informativa o comunque quando appaia manifesto un abuso dello strumento di regolazione, ad esempio con finalità meramente dilatorie della liquidazione, come già chiarito dai giudici di legittimità con riferimento alle analoghe previsioni dell'art. 161

pagina 5 di 12

della previgente legge fallimentare (vedi, tra le altre, : Cass. 19/04/2024, n.10652 “*la domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell’art. 161, sesto comma, legge fall., presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti*”; Cass 26/05/2022, n.17164: “*in tema di concordato preventivo con riserva, qualora l’inidoneità della documentazione prodotta dal debitore faccia emergere ‘prima facie’ l’intento dilatorio perseguito attraverso la presentazione della domanda di concordato, il tribunale può dichiararne l’inammissibilità, senza concedere il termine di cui all’art. 161, comma 6, l. fall*”; Cass. 11/11/2021, n.33594).

4. L’art. 44 CCII disciplina invece l’ipotesi della revoca del termine inizialmente concesso, escludendo espressamente la proponibilità del reclamo avverso il decreto del tribunale (“*Il tribunale ... con decreto non soggetto a reclamo ... revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1*”).

In base a tale disposizione deve ritenersi, per coerenza sistematica, che pure il decreto di rigetto iniziale del termine non sia per sé reclamabile, salva la riproposizione della domanda; tuttavia quando a tale decreto si accompagni, come nella specie, la contestuale dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (che, ovviamente, preclude la riproposizione della domanda ex 44 CCII) l’eventuale illegittimità del provvedimento di inammissibilità potrà esser fatto valere nell’ambito del reclamo avverso la sentenza ex art. 51 CCII quale violazione del principio di priorità della trattazione ex art. 7 CCII, come già avveniva in generale nella previgente legge fallimentare per la dichiarazione di inammissibilità del concordato, di per sé non reclamabile e non ricorribile in Cassazione (vedi art. 162 comma terzo legge fallimentare: “*Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma*

dell'articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato”).

5. Quindi: una dichiarazione preliminare di inammissibilità della domanda ex art. 44 CCII è possibile, anche se non espressamente prevista; il decreto di rigetto della richiesta del termine, così come il decreto di revoca non sono di per sé impugnabili, ma i motivi attinenti all'ammissibilità della domanda ex 44 CCII possono fatti valere nel reclamo avverso la correlata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Ciò premesso il reclamo è, nel merito, fondato.

5.1. La domanda era stata tempestivamente depositata ex art. 40, comma 10 CCII, con separata iscrizione a ruolo il giorno precedente la prima udienza (anche se non vi è stato un formale provvedimento di riunione).

In fatto è pacifico e documentale:

- che la società ricorrente, non soggetta all'obbligo di redazione del bilancio, aveva prodotto tre “situazioni contabili”: al 31.12.2022, al 31.12.2023 e al 30.06.2024;

- che erano state acquisite le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni ed era stata prodotta l'ultima dichiarazione IRAP, relativa all'anno 2022;

- che il creditore istante *Controparte_1* aveva con il ricorso per liquidazione giudiziale prodotto la dichiarazione IVA 2022 della debitrice, osservando: “La *Parte_1* è imprenditrice commerciale insolvente, assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo dichiarato per l'anno 2021 un volume d'affari di Euro 324.428,00 (allegato n. 10)”;

- che nel corpo del ricorso ex 44 CCII erano stati elencati i principali creditori, con specificazione dell'origine del credito (e, quindi, direttamente od indirettamente, con indicazione circa i possibili privilegi), quantificazione della complessiva situazione debitoria (vedi ricorso: “sussiste il credito privilegiato (ex art.2751-bis n.1 cc) dell'ex dipendente *Controparte_5* [...] nonché il credito (altrettanto) privilegiato, sempre di natura mobiliare, che potrà essere vantato per rivalsa da *Parte_3* in relazione alla garanzia prestata per finanziamento di Intesa Sanpaolo [...] il debito della società verso Agenzia delle Entrate- Riscossione (*CP_3*) ammonta a euro 12.631,78; mentre verso l'INPS ammonta a euro 2.654,61 per l'anno 2023 e a euro

pagina 7 di 12

3.855,58 per l'anno 2024 [...] Non vi sono creditori che vantano diritti reali sui beni immobili di proprietà dei soci [...] una esposizione debitoria che al 30 giugno 2024 segna euro 260.096,17 di passività”);

- che al ricorso era allegato anche un elenco dei creditori, attraverso la produzione del partitario fornitori (“I creditori della Pt.1 sono riportati nel “Partitario” dei fornitori (all.n.12) e comunque sono indicati in apposito elenco (all.n.13)”);

- che nel ricorso della società debitrice era specificato lo strumento di regolazione che sarebbe stato richiesto nel concedendo termine (concordato liquidatorio) con elencazione sommaria delle risorse.

A fronte di tali elementi il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda del debitore: a) per la mancanza delle dichiarazioni IRAP relative agli anni 2020 e 2021; b) perché nell'elenco dei creditori allegato al ricorso non erano specificate le cause di prelazione.

5.2. La decisione deve essere riformata in quanto, pur a fronte di alcune irregolarità e carenze rispetto alle previsioni dell'art. 39 comma 3 CCII, ha omesso di verificare se la documentazione prodotta o già agli atti fosse comunque ragionevolmente sufficiente in relazione alle finalità perseguite per quel passaggio procedimentale.

Come già esposto una preliminare dichiarazione di inammissibilità della domanda ex art. 44 CCII, pur in assenza di una previsione normativa espressa, è comunque possibile e doverosa, ma solo a fronte di una radicale carenza informativa o di un manifesto abuso dello strumento di regolazione, non per mere irregolarità ed omissioni non pregiudicanti le finalità perseguite.

La produzione degli ultimi tre bilanci ovvero delle dichiarazioni dei redditi (e relative dichiarazioni IRAP) è funzionale principalmente alla verifica della sussistenza dei requisiti dimensionali, con possibilità di produzione anche di documentazione “equipollente” (vedi, anche in parte motiva, con riferimento all'art. 161 comma sesto legge fallimentare, Cass 23/02/2022, n.6054: “La sola plausibile lettura della norma è quella secondo cui il deposito dei bilanci abbia lo scopo di porre il Tribunale in condizione di verificare, in vista della fissazione del termine per la presentazione della

proposta, del piano e della documentazione completa, la sussistenza del presupposto soggettivo del superamento delle soglie dimensionali di cui alla L.Fall., art. 1, comma 2. Il deposito dei bilanci richiesto dall'art. 161, comma 6, in questa prospettiva, va a collocarsi in parallelo alla previsione contenuta nella L.Fall., art. 14, in applicazione del quale l'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti, ed in posizione inversa rispetto a quella considerata dal già citato art. 15, comma 4: nel concordato e nell'autofallimento (per quest'ultima ipotesi v. Cass. 14 giugno 2019, n. 16117) è il debitore che chiede di accedere all'una o all'altra procedura a dover dimostrare la ricorrenza dei requisiti dimensionali a tal fine necessari; nel fallimento è il debitore, per non fallire, a dover dimostrare la insussistenza dei requisiti dimensionali predetti. [...] E, se l'imprenditore può avvalersi non solo dei bilanci, ma di qualunque altra documentazione che possa nel concreto risultare utile (si è citata soltanto Cass. 23 luglio 2021, n. 21188, poiché l'orientamento è consolidato ed è superfluo il richiamo ad altre numerose decisioni dello stesso segno), viene a cadere la stessa premessa della censura spiegata dalla ricorrente, dal momento che il giudice di merito ha in buona sostanza inteso ritenere che la "situazione patrimoniale al 31.12.2014" fosse equipollente all'ultimo bilancio non depositato").

Nella fattispecie non risulta che vi fosse contestazione in ordine ai requisiti dimensionali; in ogni caso le dichiarazioni dei redditi, l'ultima dichiarazione IRAP e la dichiarazione IVA 2022 depositata dal creditore istante erano più che sufficienti ai fini di tale preliminare vaglio.

Le cause di prelazione dei maggiori creditori, come già esposto, erano sostanzialmente indicate nel ricorso introduttivo; in ogni caso il Tribunale doveva in ipotesi chiarire il motivo per il quale, nella concreta fattispecie, la specificazione delle cause di prelazione assumeva rilievo determinante e decisivo ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda; è opportuno osservare che nella previgente legge fallimentare la richiesta di concordato "in bianco" neppure richiedeva l'indicazione delle cause di prelazione, necessaria solo per la domanda "piena" (vedi art. 161 comma sesto L.F. : *"L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato*

pagina 9 di 12

unitamente [...] all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta", a confronto con la previsione del secondo comma del medesimo articolo: "Il debitore deve presentare con il ricorso: [...] l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione").

Inoltre, almeno con riferimento all'ipotesi in cui la domanda ex art. 44 CCII sia presentata in pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale, il tribunale, qualora riscontri una mera irregolarità-incompletezza della documentazione, può fare ragionevole applicazione analogica della disposizione dell'art. 47 comma quarto CCII relativa all'ipotesi, assimilabile, di revoca del concordato già ammesso con contestuale dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ovvero concedere un breve termine per apportare le necessarie integrazioni.

6. Il CCII non disciplina espressamente le conseguenze dell'accoglimento del reclamo ex art. 51 CCII in caso di revoca della liquidazione giudiziale non per motivi attinenti alla sussistenza dei relativi presupposti e quindi con rigetto nel merito della domanda avanzata dal creditore istante o dal pubblico ministero, ma per errata statuizione preliminare su di una domanda alternativa del debitore di uno strumento di regolazione ex art. 2, comma 1, lettera m-bis, domanda alternativa del debitore che quindi deve nuovamente essere esaminata in via prioritaria ex art. 7 CCII rispetto a quella di liquidazione, che resta ancora validamente pendente.

Trattandosi di riforma di un provvedimento con il quale si è determinato un arresto procedimentale preliminare, la conseguenza non può che essere la restituzione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso, ovvero nuova valutazione di ammissibilità in ipotesi con riferimento ad elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già oggetto della decisione impugnata, anche previa eventuale assegnazione di un termine, spettando comunque al giudice di primo grado l'adozione dei provvedimenti ex art. 44 CCCII.

Si tratta di soluzione proceduralmente obbligata, corrispondente del resto a quella espressamente prevista nel caso analogo di accoglimento del reclamo avverso i decreti preliminari di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e

del concordato minore, ex art. 70 comma 1 e 78 comma 1, come modificati dal D. Lgs. 136/2024 (*“rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti”*)

7. Le spese del presente giudizio devono interamente compensarsi, avuto riguardo all'atteggiamento processuale delle parti reclamate e in ragione del fatto che il reclamo è stato accolto, come esposto, per motivi diversi rispetto alla fondatezza della domanda di liquidazione giudiziale del creditore istante, che rimane pendente e potenzialmente riesaminabile dal Tribunale all'esito della eventuale definizione negativa della domanda di strumento di regolazione.

Le spese della procedura e il compenso del curatore ex art. 147 D.P.R. 115/2002 possono essere posti a carico del debitore reclamante, posto che la dichiarazione di inammissibilità è conseguenza anche di una produzione documentale almeno incompleta ed irregolare (con difetto peraltro anche dell'eventuale domicilio digitale dei creditori, pure richiesto dall'art. 39 comma 3 CCII).

8. Secondo quanto disposto dall'art. 53 CCII dalla pubblicazione della sentenza di revoca della liquidazione e fino al momento in cui passa in giudicato “gli organi della procedura restano in carica”, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, ma sotto la vigilanza del curatore, con la necessità di autorizzazione del tribunale per gli atti ivi indicati ed obbligo di rispettare gli obblighi informativi periodici disposti dalla corte.

La disposizione è modellata con riferimento all'ipotesi tipica ed ordinaria nella quale la pronunzia resa dalla corte determina la definizione del procedimento unitario, salvo eventuale ricorso in cassazione e, come osservato in dottrina, sottopone il debitore, in attesa del passaggio in giudicato della revoca della liquidazione, ad una disciplina per molti versi assimilabile a quella conseguente alla proposizione della domanda ex art. 44 CCII.

La norma è quindi inapplicabile alla fattispecie per cui è causa, posto che il debitore, a seguito della presente pronunzia sarà sottoposto ex artt. 44, 46, 47 CCII a controlli ed obblighi analoghi e sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell'art. 53 CCII,

pagina 11 di 12

con possibilità, in caso di esito negativo della sua domanda alternativa, di nuova dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

La disciplina dell'art. 53 CCII comporterebbe nel caso di specie una inammissibile sovrapposizione tra il curatore ed il nominando commissario giudiziale, tra le autorizzazioni e gli obblighi ex art. 53 CCII e gli analoghi e sostanzialmente sovrapponibili autorizzazioni ed obblighi ex artt. 44, 46, 47 CCII.

L'effetto della presente pronuncia non può quindi che essere quello determinare il regresso procedimentale, immediato e pieno, alla fase antecedente alla pronuncia del Tribunale oggetto di reclamo (esame della domanda ex art. 44 CCII).

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione

1) in accoglimento del reclamo REVOCA la liquidazione giudiziale di [...]

Parte_1 e dei soci illimitatamente responsabili [...]

Parte_1 Parte_2

2) dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pistoia per l'ulteriore corso come indicato in parte motiva;

3) dichiara interamente compensate le spese di giudizio

4) accerta ex art. 147 DPR 115/2002 che l'apertura della liquidazione giudiziale è imputabile al debitore reclamante e pone a suo carico le spese della procedura ed il compenso del curatore;

5) manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, comunicazione al Tribunale ed iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII

Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024

Il Consigliere relatore - estensore
Dott. Luigi Nannipieri

Il Presidente
Dott. Anna Primavera

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.